



TRIBUNALE DI PALERMO

V sezione civile

Sezione specializzata in materia di impresa

N. R.G.11117/2025

Il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa, provvedendo sul ricorso cautelare avanzato da *Parte_1* nella qualità di socio di *Controparte_1* [...] con il quale si domanda: 1) la sospensione immediata dell'amministratore in carica nella persona di *Controparte_1*; 2) la nomina di un amministratore giudiziario provvisorio sino alla decisione nel merito della domanda di revoca ex art. 2259 c.c.; l'ordine di esibizione e consegna della documentazione contabile e bancaria; l'inibitoria al compimento di atti di straordinaria amministrazione; l'ordine di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei rendiconti almeno dal 1999–2024 e per le deliberazioni conseguenti;

vista la comparsa di costituzione in giudizio di *Controparte_1*, di *Controparte_2* e del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c.;

ritenuto che:

- l'eccezione di incompetenza sollevata dal resistente risulta fondata in quanto la controversia oggetto di lite non rientra tra quelle contemplate dall'art. 3 co. 2 del d.lgs. 168/2003: la domanda si riferisce infatti al rapporto sociale relativo ad una s.a.s. che non è dunque contemplata dalla disposizione richiamata (che riguarda le sole controversie relative alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile);
- devono dunque trovare applicazione gli ordinari criteri di competenza di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c. e nella specie quello di cui all'art. 23 c.p.c. con conseguente attribuzione della competenza al Tribunale di Termini Imerese;
- il difetto di competenza rende la domanda inammissibile per carenza del presupposto processuale;

rilevato che la domanda di accertamento incidentale della nullità della clausola arbitrale spiegata dal resistente è sorretta dall'interesse soltanto laddove l'altra parte intenda avvalersi detta clausola, fattispecie non sussistente nella specie;

- le spese di lite vanno compensate tra le parti avendo il ricorrente aderito all'eccezione d'incompetenza;

pqm

- dichiara inammissibile la domanda cautelare;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Palermo, 26.12.2025

Il Giudice

Claudia Spiga